

PIERO GAZZOLA e ROBERTO PANE
PROPOSTE PER UNA CARTA INTERNAZIONALE
DEL RESTAURO

Gli attuali problemi della tutela del patrimonio artistico ci portano necessariamente a riesaminare quei criteri generali e quelle norme che sono stati formulati in occasione di incontri fra tutte le nazioni interessate al comune problema della tutela stessa. In tal senso si può affermare che il primo e più autorevole testo sia ancora quello della Conferenza di Atene del 1930; testo fondamentale concorde con i più specifici orientamenti ed istruzioni a carattere nazionale, fra i quali è la Carta del Restauro italiana.

Ora noi riteniamo che, appunto perché ispirata a criteri che hanno già avuto il consenso degli esperti internazionali, le istruzioni contenute nella Carta italiana e le proposte relative ad un loro aggiornamento possano essere oggetto di utile discussione, dal momento che quasi tutti gli argomenti svolti dal Congresso veneziano sono più o meno direttamente riferibili a qualche paragrafo del documento in questione.

Non vi è dubbio che i criteri espressi dalla Carta italiana del Restauro e dalle successive « istruzioni » elaborate nel 1938, siano stati ispirati alle moderne concezioni critiche storiche relative alla tutela. Tuttavia, a partire dagli anni del dopoguerra, ognuno ha potuto constatare come, pur continuando ad essere validi nelle fondamentali esigenze che li hanno ispirati, tali criteri dovessero essere emendati alla stregua delle più recenti esperienze culturali, ed in particolare dei nuovi rapporti tra l'urbanistica e la tutela dei monumenti e dei valori ambientali.

In base alle accennate considerazioni si ritiene che si debba ora prescindere da alcune istruzioni troppo particolari che risultano enunziate dalla Carta e cioè, tanto per fornire qualche esempio: non appare affatto legittimo il prescrivere l'impiego di materiali diversi per le nuove parti da inserire in un'antica struttura. Similmente, non appare legittima l'affermazione che i lineamenti puramente geometrici siano, in quanto tali, privi di individualità espressiva, mentre è da ritenere che l'individualità sia da intendersi presente in ogni parte dell'opera. Ma di altri particolari suscettibili di emendamento si dirà a suo tempo.

Ci sembra comunque di particolare interesse il sottoporre all'esame del Congresso il nuovo testo della Carta internazionale da noi proposta; anzi a tale scopo avendo avuto notizia del lavoro svolto da altri nella stessa direzione, esprimiamo la fiducia che essi vogliano associarsi a noi per la costituzione di un gruppo di lavoro che, ove la Sezione lo ritenga opportuno, possa agire separatamente dalla Sezione stessa, per portare poi in sede plenaria le sue conclusioni.

Esaminiamo dunque successivamente gli undici articoli della Carta.

Art. 1) « che al di sopra di ogni altro intento debba attribuirsi la massima importanza alle cure assidue di manutenzione e alle opere di consolidamento, volte a dare nuovamente al monumento la resistenza e la durezza tolta dalle meno-

mazioni o dalle disgregazioni ».

Tale raccomandazione è tuttora pienamente valida. Appare evidente che solo una manutenzione sistematica potrà impedire che la passività consistente nell'accumulazione progressiva dei danni prodotti dall'incuria diventi tanto grande da rendere ad un certo momento ardua, o addirittura impossibile, l'opera del restauro. Occorre dunque avere i mezzi perché la manutenzione si compia. Oggi in Italia ci si trova con un enorme debito di interventi conservativi appunto perché è mancata, sin dal periodo prebellico, la manutenzione richiesta. Tale constatazione, del resto, fornisce il richiamo essenziale per le proposte di legge che sono attualmente allo studio della Commissione parlamentare italiana per il patrimonio artistico e naturale.

Art. 2) « che il problema del ripristino, mosso dalle ragioni dell'arte e della unità architettonica strettamente congiunte col criterio storico, possa porsi solo quando si basi su dati assolutamente certi, forniti dal monumento da ripristinare e non su ipotesi, su elementi in grande prevalenza esistenti anziché su elementi prevalentemente nuovi ».

In queste parole si riflette quella esigenza di rigoroso rispetto per l'autenticità storica del monumento che fu espressa da archeologi e da storici, già ancora prima che Viollet-le-Duc formulasse le sue note teorie. Ci sembra però che l'articolo avrebbe maggiore validità se venissero soppresse le ultime undici parole, piuttosto vaghe ed oscure, facendo punto dopo « ipotesi ».

Art. 3) « che nei monumenti lontani ormai dai nostri usi e dalla nostra civiltà, come sono i monumenti antichi, debba ordinariamente escludersi ogni completamente, e solo sia da considerarsi la anastilosi, cioè la ricomposizione di esistenti parti smembrate con l'aggiunta eventuale di quegli elementi neutri che rappresentino il minimo necessario per integrare la linea e assicurare le condizioni di conservazione ».

Occorre comunque precisare che per la gran parte delle regioni mediterranee non si può parlare di pura e semplice anastilosi e cioè di rimontaggio o ricomposizione meccanica di parti smembrate. Sappiamo infatti che anche per il caso tipico della ricomposizione dei roccchi di colonne doriche si presenta inevitabilmente la necessità dell'inserimento di parti nuove, per le quali tutta la problematica del restauro si rifà presente, escludendo quindi l'ipotesi della anastilosi pura e semplice. Tale chiarimento si rende necessario allo scopo di evitare che si compiano operazioni molto più complesse, giustificandole con l'appellativo di « anastilosi ».

Art. 4) « che nei monumenti che possono dirsi viventi siano ammesse solo quelle utilizzazioni non troppo lontane dalle destinazioni primitive, tali da non recare negli adattamenti necessari alterazioni essenziali all'edificio ».

Mentre è certamente legittima l'intenzione di evitare che il pratico adattamento di un antico edificio risulti dannoso alla compagine dell'edificio stesso, il modo con cui tale intenzione viene qui formulata può dirsi del tutto errato. Sta di fatto che utilizzazioni molto diverse da quelle originarie possono risultare assai più rispettose dell'integrità dell'opera che non il ripetersi della destinazione iniziale. È ovvio infatti che — salvo assai rare eccezioni — un palazzo del Rinascimento non possa essere destinato a servire da abitazione se non in seguito a quelle manomissioni più o meno gravi che le esigenze della vita moderna rendono inevitabili. È noto, invece, che la destinazione a museo, a Centro culturale o rappresentativo può essere realizzata con assai minore sacrificio.

D'altra parte, ci sembra anche che sia da scartare la distinzione tra monu-

menti « viventi » e monumenti « morti » dal momento che essa è fondata su dati approssimativi ed empirici. Se si vuole alludere ad un monumento « vivo », in quanto utilizzabile, sappiamo bene che non pochi ruderi sono più vivi ed utilizzabili di molti monumenti integri; e ciò, beninteso, nel significato generale del concetto di utilizzazione, quale è quello che non può essere limitato al presupposto di una materiale occupazione. Ciò premesso riteniamo che l'articolo 4 debba essere emendato come segue:

Art. 4) « che i monumenti che conservano una loro integrità di spazi interni siano destinati a funzioni tali da non compromettere la configurazione formale degli spazi stessi ».

Art. 5) « che siano conservati tutti gli elementi aventi un carattere d'arte o di storico ricordo, a qualunque tempo appartengano, senza che il desiderio dell'unità stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga ad escluderne alcuni a detrimento di altri, e solo possano eliminarsi quelli, come le murature di finestre e di intercolunni di portici, che, privi di importanza e di significato, rappresentino deturpamenti inutili, ma che il giudizio su tali valori relativi e sulle rispondenti eliminazioni debba in ogni caso essere accuratamente vagliato, e non rimesso ad un giudizio personale dell'autore di un progetto di restauro ».

Questo è l'articolo più importante della Carta, poiché più specificamente riflette gli orientamenti della Conferenza di Atene in quanto espressione delle esigenze culturali dei paesi associati nel compito della tutela.

Implicitamente, tale articolo afferma che il restauro, se non è limitato agli obiettivi consentiti da una rigorosa coscienza critica e storica, è da considerarsi più rovinoso dell'incuria e dell'abbandono; e tuttavia, anche al di là di quegli estesi interventi che le rovine della seconda guerra hanno imposto, va riconosciuto che non pochi recenti restauri, sia in Italia che altrove, non hanno tenuto alcun conto delle raccomandazioni suddette e che quindi è nostro dovere ribadire i concetti già esposti e sanzionarne, anzi, la validità in precise norme e disposizioni.

Art. 6) « che insieme col rispetto per il monumento e per le sue varie fasi proceda quello delle sue condizioni ambientali, le quali non debbono essere alterate da inopportuni isolamenti, da costruzioni di nuove fabbriche prossime, invadenti per massa, per colore, per stile ».

La moderna cultura sconfessa le realizzazioni tanto spesso, purtroppo, attuate nel recente passato, e consistenti in un isolamento il cui fine sarebbe stato quello di una « valorizzazione » del monumento. In realtà tale valorizzazione, sotto il pretesto di risanare un ambiente e creare al monumento condizioni di più favorevole visibilità, mascherava assai spesso un programma di speculazione da realizzare attraverso l'edilizia di sostituzione. Rileviamo, comunque, che la cura dei valori ambientali, e per conseguenza i mutamenti che possono rendersi necessari in nome del pubblico interesse, sono oggetto peculiare della più moderna cultura urbanistica, tant'è vero che essi sono stati espressamente contemplati nella stesura della nuova legge urbanistica italiana.

È da riconoscere comunque che il maggior danno non va individuato negli equivoci formali quanto nella eccessiva e disumana occupazione spaziale che è stata imposta dalla speculazione edilizia. Per conseguenza è necessario che per l'edilizia di sostituzione sia affermato un criterio di realizzazioni spaziali che non accresca, anzi eventualmente riduca, la volumetria esistente negli ambienti da tutelare.

Riteniamo che l'articolo 6 debba essere così modificato, allo scopo di determinare l'esigenza della conservazione dei valori ambientali in forma più generale;

e cioè, invece che « da costruzioni di nuove fabbriche ecc. »: « da nuove costruzioni capaci di compromettere i tradizionali valori espressivi e di alterare quei rapporti di massa che definiscono il fondamentale carattere dell'ambiente ».

Art. 7) « che nelle aggiunte che si dimostrassero necessarie, o per ottenere il consolidamento, o per raggiungere lo scopo di una reintegrazione totale o parziale, o per la pratica utilizzazione del monumento, il criterio essenziale da seguirsi debba essere, oltre a quello di limitare tali elementi nuovi al minimo possibile, anche quello di dare ad essi un carattere di nuda semplicità e di rispondenza allo schema costruttivo; e che solo possa ammettersi in stile simile la continuazione di linee esistenti nei casi in cui si tratti di espressioni geometriche prive di individualità decorativa ».

Qui è evidente la preoccupazione che tutto quanto si possa o si debba aggiungere, per motivi di conservazione o di pratica utilizzazione, costituisca una meno-mazione più o meno inevitabile. Ora è chiaro che in questo campo — così complesso per la varietà della sua casistica — sia assolutamente impossibile stabilire vere e proprie norme. È anche noto, del resto, che l'uso di certi procedimenti, quali sono quelli che fanno capo all'ammissione di forme anodine — perché si ritiene che esse « non disturbino » — siano stati e siano tuttora i peggiori. Con ciò, beninteso, non si vuole certo dare adito ed incoraggiamento alle novità a tutti i costi, ma solo affermare che il problema accennato è un problema giusto — così come quello che in notevole misura pone a noi ogni opera di restauro che non si limiti ad un invisibile consolidamento statico. Per una norma generale, quindi, non sembra potersi raccomandare altro se non il tener costantemente presente la più assoluta discrezione come premessa per qualsiasi intervento.

Si propone perciò di cancellare le parole seguenti:

« ... anche quello di dare ad essi un carattere di nuda semplicità e di rispondenza allo schema costruttivo », poiché esse si prestano ad interpretazioni incerte ed ambigue. Il concetto che si vuole esprimere nelle parole « rispondenza allo schema costruttivo » sarebbe meglio enunziato con le parole « coerenza strutturale tra le parti nuove e le antiche ». Ma non è detto che tale coerenza debba e possa essere richiesta come una condizione indispensabile. I termini « coerenza » e « rispondenza » sono da riferirsi ad esigenze formali, piuttosto che costruttive, anche se è vero che talvolta — ma non sempre — esse coincidano fra loro.

Circa l'ultimo paragrafo è anche da denunciare, dal punto di vista estetico, la pericolosa incertezza con la quale si ammette la continuità di « linee esistenti » nei casi in cui si tratti di espressioni geometriche prive di « individualità decorativa ». In un organismo espressivo non esiste alcuna parte che possa dirsi priva di « individualità decorativa » e, in quanto tale, suscettibile di « continuazione ». Anche quest'ultima parte va dunque soppressa.

Art. 8) « che in ogni caso debbano siffatte aggiunte essere accuratamente ed evidentemente designate o con l'impiego di materiale diverso dal primitivo, o con l'adozione di cornici di inviluppo, semplici e prive di intagli, o con l'applicazione di sigle o di epigrafi, per modo che mai un restauro eseguito possa trarre in inganno gli studiosi e rappresentare una falsificazione di un documento storico ».

Non è detto però che il materiale di sostituzione debba essere necessariamente diverso dal primitivo, poiché una distinzione tra parti nuove ed antiche può essere convenientemente realizzata anche solo mediante una diversa trattazione superficiale delle parti nuove.

La preoccupazione di trarre in inganno gli studiosi riflette soltanto un dato

psicologico circa i rapporti tra il restauratore ed i suoi giudici più qualificati. Tale raccomandazione va dunque annullata; i restauri non sono fatti per i soli studiosi ma per l'umanità colta e partecipe.

In conclusione si propone che l'articolo 8 sia emendato nel modo che segue:

« che, in ogni caso, siffatte aggiunte debbano essere accuratamente ed evidentemente designate o con l'impiego di materiale diverso dal primitivo o con lo stesso materiale diversamente trattato. L'adozione di semplici cornici d'inviluppo può essere conveniente ai fini della indispensabile prosecuzione di membrature assenti o mutilate. Inoltre l'applicazione di sigle o di epigrafi gioverà ad evitare che un restauro possa trarre in inganno e costituire quindi un falso storico ».

Art. 9) « che allo scopo di rinforzare la compagine stanca di un monumento e di reintegrare la massa, tutti i mezzi costruttivi modernissimi possono recare ausili preziosi e sia opportuno valersene quando l'adozione di mezzi costruttivi analoghi agli antichi non raggiunga lo scopo; e che del pari, i sussidi sperimentali delle varie scienze debbano essere chiamati a contributo per tutti gli altri temi minuti e complessi di conservazione delle strutture fatiscenti, nei quali ormai i procedimenti empirici debbono cedere il campo a quelli rigidamente scientifici ».

L'articolo è da sottoscrivere integralmente. Sebbene non esplicitamente enunciata, esso esprime la necessità, già ribadita altrove, che tutte le moderne esperienze, relative al restauro delle arti figurative e dell'architettura, facciano capo ad un unico organismo internazionale, culturalmente responsabile. Tale necessità è oggi più che mai sentita poiché, se è vero che gli interventi del restauro architettonico non consentono — almeno per ora a causa della materiale vastità delle strutture entro cui operare — una perfetta unità di criteri e di metodi con le altre arti visive, non è men vero che tale unità sia presente nella nostra consapevolezza dei comuni problemi estetici e critici.

Va dunque rinnovata l'esigenza, già chiaramente affermata dall'Unesco con la costituzione del *Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels*, che i metodi d'intervento e le tecniche relative facciano capo ad un'unica visione.

Art. 10) « che negli scavi e nelle esplorazioni che rimettono in luce antiche opere, il lavoro di liberazione debba essere metodicamente e immediatamente seguito dalla sistemazione dei ruderi e dalla stabile protezione di quelle opere d'arte rinvenute, che possano conservarsi in situ ».

Nulla è da obiettare all'articolo 10. La creazione di numerosi musei presso gli scavi e l'attuale affermarsi di una maggiore sistematicità operativa negli scavi stessi confermano l'attuale validità dell'enunciato.

Art. 11) « che come nello scavo, così nel restauro dei monumenti sia condizione essenziale e tassativa, che una documentazione precisa accompagni i lavori mediante relazioni analitiche raccolte in un giornale del restauro e illustrate da disegni e da fotografie, sicché tutti gli elementi determinati nella struttura e nella forma del monumento, tutte le fasi delle opere di ricomposizione, di liberazione, di completamento, risultino acquisite in modo permanente e sicuro ».

Dovrebbe aggiungersi una più specifica richiesta circa la preventiva definizione del progetto di intervento. Se è vero che non è possibile prevedere in ogni particolare la configurazione che il restauro deve porsi come obiettivo — poiché non si è sempre in grado di conoscere preventivamente la struttura interna del monumento — è tuttavia sempre indispensabile far precedere l'inizio dell'intervento da una rigorosa ricognizione dell'opera. In conclusione occorrerà:

Un'indagine storico-filologica attraverso ricerche bibliografiche e d'archivio.

2 - Un rilievo geometrico e fotografico di ogni parte dell'edificio, allo scopo di fornirne una esauriente documentazione, quali che siano le condizioni in cui esso verrà a trovarsi ad intervento compiuto.

3 - Affinché il valore di documentazione dei rilievi sia quanto più è possibile valido, si dovranno praticare tutti i saggi che la consistenza statica dell'edificio consentirà di eseguire.

4 - Il riconoscimento della inevitabile approssimazione delle previsioni non può esimere in alcun modo dalla redazione del progetto.

5 - Al restauro compiuto deve necessariamente far seguito la pubblicazione di una relazione circa i criteri che sono stati seguiti, onde dimostrarne la legittimità critica e metodologica.

È ovvio che, dato l'interesse suscitato da un'opera d'arte — sia per il suo valore espressivo che per la sua importanza come documento — nessuna decisione riguardante la sua consistenza vada presa da una sola persona, anche la più qualificata, e che ciascun intervento debba esser deciso da responsabili Commissioni di esperti.

PIERO GAZZOLA and ROBERTO PANE PROPOSAL FOR AN INTERNATIONAL CHARTER OF RESTORATION SUMMARY.

A Charter of restoration was laid down in Italy in 1931 simultaneously with the Athens Conference. It was an attempt to clarify and codify all the most common practices in this field. Today we must adapt this codification, which served as both a guide and a standard to theoretical and practical men interested in the preservation of our cultural heritage. For now our definition must take on a wider scope. We must consider the needs not only of the nations whose experience in this field is already large, but also those whose experience is of necessity only just beginning.

Undoubtedly the criteria of the Italian Charter and of the later « directions » of 1938 were inspired by modern conceptions of historical analysis in regard to preservation. However, soon after the last war it was generally recognised that, although continuing to be valid for the basic problems which they had set out to solve, these criteria would have to be amended to include the new problems of preservation, especially the growing conflict between urbanisation, and the conservation of monuments and their environs.

On the basis of these considerations it would appear to be necessary to review all the material, so that a new instrument may be forged which by limiting itself to absolute essentials may be considered valid for all countries.

The new text for an International Charter is therefore laid before the Congress in the hope that all will wish to help us in making up a study group to work out a final draft to be put to a plenary session for adoption.